

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig  
dr. Nicola Cicchitti  
dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 07 giugno 2021

## CIRCOLARE N. 17/2021

**Oggetto:** Decreto Legge Sostegni Bis: alcune novità

Gentile Cliente,

si elencano di seguito alcune novità introdotte dal decreto legge 73/2021:

### **Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione**

Restano sospesi fino al 30 giugno tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della Riscossione, l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, i pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché su pensioni e trattamenti assimilati.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto (25/05/2021).

### **Art. 16 – Proroga moratoria finanziamenti per le PMI**

Le imprese già ammesse alla moratoria sui mutui possono godere della proroga al 31 dicembre 2021 relativamente alla sola quota capitale. Tutte le imprese interessate dovranno inviare una comunicazione al proprio istituto di credito entro il 15 giugno 2021.

Le PMI e i titolari di partita Iva possono beneficiare, previa comunicazione al proprio istituto di credito, della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI fino al 31 dicembre 2021.

### **Art. 18 – Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali**

In caso di mancato pagamento di fatture da parte di cessionari/committenti a causa di procedure concorsuali cui sono stati sottoposti a partire dal 26 maggio 2021, il cedente/prestatore del bene/servizio può effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA non più alla chiusura della procedura (versione ante decreto Sostegni-bis) ma a partire da:

- a. la data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, cioè dalla data
  - della sentenza dichiarativa del fallimento;
  - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- b. la data del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- c. la data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

I cessionari/committenti sottoposti ad una delle procedure concorsuali di cui alla lettera a) (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria) sono esonerati dall'obbligo di rettificare la detrazione dell'IVA non pagata.

Quelli invece sottoposti ad una delle procedure concorsuali di cui alle lettere b) e c) (accordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato) sono obbligati a rettificare la detrazione dell'IVA non pagata.

Nel caso in cui, dopo le rettifiche dell'imponibile e dell'IVA, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, scatta nuovamente l'obbligo di variare le poste affinché sia garantita la neutralità del tributo.

In caso di mancato pagamento di fatture da parte di cessionari/committenti a causa di procedure esecutive individuali nulla è cambiato rispetto a prima e la variazione in diminuzione dell'Iva continua ad essere vincolata all'infruttuosità del pignoramento.

Lo Studio resta a disposizione dei gentili Clienti per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Saed Servizi Srl SpA

